

PAVIA ACQUE

Servizio Idrico Integrato

REGOLAMENTO DI UTENZA

Sommario

SEZIONE I - NORME GENERALI	4
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 Ambito e validità del Regolamento	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua	4
Art. 4 Trattamento dei dati personali	5
TITOLO 2 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE	6
Art. 5 Sottoscrizione del contratto	6
Art. 6 Durata del contratto	6
Art. 7 Variazione dell'intestazione, recesso e altre modifiche del contratto	6
Art. 8 Risoluzione del contratto	7
Art. 9 Tariffe	7
Art. 10 Rilevazione dei volumi addotti e recapitati	7
Art. 11 Perdite occulte su impianti interni	8
Art. 12 Fatturazione e pagamenti	9
Art. 13 Deposito cauzionale	9
Art. 14 Informazioni e reclami	9
SEZIONE II – SERVIZIO ACQUEDOTTO	10
TITOLO 1 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	10
Art. 15 Oggetto del servizio acquedotto	10
Art. 16 Definizioni	10
Art. 17 Tipologie di utenza	11
Art. 18 Bocche antincendio private	11
Art. 19 Diritto alla fornitura	12
Art. 20 Modalità di fornitura	12
Art. 21 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua	13
Art. 22 Pressione e portata	13
Art. 23 Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura	14
Art. 24 Modifiche alle condizioni di fornitura	14
Art. 25 Controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dall'Utente	15
Art. 26 Facoltà di accesso alla proprietà privata	15
TITOLO 2 - NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	16
Art. 27 Allacciamento alla rete di distribuzione	16
Art. 28 Contatori	16
Art. 29 Impianti e reti interne	17
Art. 30 Richiesta di allacciamento	18
TITOLO 3 - NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	19
Art. 31 Giunto dielettrico	19
Art. 32 Valvole di intercettazione di monte e di valle	19
Art. 33 Rubinetto di prova e scarico	19
Art. 34 Sistemi antiriflusso	19
TITOLO 4- RESPONSABILITA' E DIVIETI	20
Art. 35 Responsabilità	20
Art. 36 Divieti	20
SEZIONE III – SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	21
TITOLO 1 – NORME GENERALI	21
Art. 37 Oggetto del servizio di fognatura	21

Art. 38 Definizioni _____	21
TITOLO 2 – ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA _____	22
Art. 39 Obbligo di allacciamento _____	22
Art. 40 Nuove reti fognarie ed estensioni di reti fognarie esistenti a servizio di nuove urbanizzazioni _____	22
Art. 41 Ammissibilità degli scarichi _____	23
Art. 42 Immissioni vietate _____	23
Art. 43 Permesso di allacciamento _____	24
Art. 44 Oneri di istruttoria del permesso di allacciamento _____	24
Art. 45 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate _____	24
Art. 46 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque meteoriche non assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/2006 _____	24
Art. 47 Esecuzione delle opere di allacciamento _____	24
Art. 48 Prescrizioni per gli allacciamenti _____	25
Art. 49 Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura _____	25
Art. 50 Pozzetti d'allacciamento di ispezione e di campionamento _____	26
Art. 51 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento _____	26
Art. 52 Prescrizioni tecniche in caso di approvvigionamento idrico autonomo _____	26
TITOLO 3 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI E DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE _____	27
Art. 53 Obblighi del titolare dello scarico _____	27
Art. 54 Modalità di allacciamento _____	27
Art. 55 Unione di più scarichi _____	27
TITOLO 4 – VIGILANZA E CONTROLLO _____	28
Art. 56 Sanzioni amministrative _____	28
SEZIONE IV – ALLEGATI _____	29
TITOLO 1 – ALLEGATI _____	29
Art. 57 Allegati al Regolamento _____	29

SEZIONE I - NORME GENERALI

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito e validità del Regolamento

1. Il Regolamento di Utenza (nel seguito: Regolamento) ha validità nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia e disciplina i rapporti tra il Gestore d'Ambito Pavia Acque s.c.a r.l. e gli utenti finali del Servizio Idrico Integrato. Il rispetto del Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti e per il Gestore ed è parte integrante di ogni contratto di fornitura, anche se non materialmente allegato. Gli scarichi nelle reti fognarie dell'ATO sono altresì disciplinati dal "Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria", approvato dall'Ente di Governo d'Ambito dalla Provincia di Pavia.
2. Il Regolamento sarà messo a disposizione degli Utenti tramite il sito web del Gestore e reso disponibile, su richiesta, presso gli sportelli.
3. Il Regolamento sostituisce quelli emanati da altri soggetti relativi alla stessa materia che cessano pertanto di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.
4. Il Regolamento entra in vigore con la sua approvazione.
5. Il Regolamento è corredato da un Prezzario all'utenza (Allegato A) e da un documento di indirizzi e vincoli relativi alle modalità di realizzazione di canalizzazioni fognarie in cessione (Allegato B) i cui aggiornamenti periodici sono curati dal Gestore, previo passaggio nel Tavolo Tecnico.
6. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali in materia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:
 - a. ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., cui sono state trasferite tutte le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
 - b. Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio delimitato dai confini amministrativi della provincia di Pavia al cui interno sono organizzati i servizi idrici;
 - c. Carta dei Servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore;
 - d. Contratto di fornitura o somministrazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli Servizi che lo compongono: è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore;
 - e. Convenzione di Gestione: è il testo negoziale finalizzato a disciplinare termini e modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ATO;
 - f. Ente di Governo d'Ambito (nel seguito anche EGA): la Provincia di Pavia;
 - g. Gestore d'Ambito (nel seguito "Gestore"): la Società Pavia Acque s.c.a r.l.;
 - h. Piano d'Ambito: è il documento contenente la ricognizione delle opere di captazione, adduzione distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano economico-finanziario e da un modello gestionale e organizzativo;
 - i. Prezzario all'Utenza: è l'elenco dei contributi richiesti all'Utente per le attività svolte dal Gestore e non coperte da tariffa;
 - j. Servizio Idrico Integrato (nel seguito anche SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
 - k. Tariffa: è il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato, determinato nel rispetto dei provvedimenti emanati da ARERA;
 - l. Tavolo Tecnico: organismo di confronto e condivisione tecnica unitaria, cui partecipano l'EGA, l'Ufficio d'Ambito e il Gestore e al cui interno vengono analizzati, tra l'altro, obiettivi, criticità, strategie generali di intervento e documenti a vario titolo prodotti;
 - m. Ufficio d'Ambito: l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato";
 - n. Utente finale (nel seguito anche Utente): è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua

1. L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi e a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
3. L'Utente si impegna a utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e al riutilizzo della stessa nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento. Allo stesso modo, l'Utente si impegna a fruire del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui nel rispetto delle

norme vigenti e del Regolamento. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

4. Il Gestore promuove l'uso consapevole della risorsa anche attraverso la formazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e s.m.i., recepito dal D. Lgs. 101/2018 del 10/08/2018 in vigore dal 19/09/2018.
2. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 di tale Regolamento, al momento dell'attivazione del contratto, consegnerà all'Utente specifica informativa al trattamento dei dati personali.
3. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto contrattuale.

TITOLO 2 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 5 Sottoscrizione del contratto

1. La fornitura viene effettuata previa stipula tra l'Utente ed il Gestore di apposito contratto di somministrazione nel quale è dichiarato dall'Utente l'uso al quale la fornitura è destinata. Il Gestore si riserva il diritto di modificare unilateralmente l'uso relativo alla fornitura, nel caso in cui lo stesso sia palesemente errato o comunque diverso da quello dichiarato.
2. All'atto della sottoscrizione del contratto, sulla base delle necessità, del diametro del contatore richiesto e delle regolamentazioni vigenti, il Gestore definisce le condizioni minime di fornitura che lo stesso si impegna a erogare in condizioni normali ed in coerenza con quanto stabilito dalla Carta dei Servizi e dalle indicazioni fornite dal presente Regolamento.
3. Il perfezionamento del contratto richiede la sottoscrizione dell'apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per ogni tipologia di utenza e si completa con il pagamento del preventivo, qualora previsto.
4. I moduli contrattuali sono disponibili presso gli sportelli al pubblico oppure possono essere scaricati dal sito internet del Gestore. Le pratiche contrattuali sono gestite secondo le modalità e i canali di invio indicati nella Carta dei Servizi (sportelli, e-mail, sito internet).
5. Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto:
 - a. il proprietario;
 - b. il titolare di un diritto reale o personale di godimento (affittuario, conduttore, usufruttuario, affittuario d'azienda, etc.);
 - c. l'amministratore in carica, in caso di utenze condominiali;
 - d. il legale rappresentante o un suo delegato, se trattasi di società o enti.
6. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto della fornitura, il contratto deve essere controfirmato dal proprietario ovvero deve essere presentata documentazione comprovante la titolarità del diritto reale o personale di godimento o relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà.
7. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli Utenti nei confronti dei quali siano state accertate posizioni debitorie fino a che le stesse non siano state estinte.
8. La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alla normativa tecnica vigente. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione che attesti tale conformità e di rifiutare o sospendere la fornitura per quelle installazioni che non rispondano a tali normative.
9. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore procederà alla stipula di un unico contratto, solo dopo avere accertato l'impossibilità tecnica di installare contatori separati, almeno per dividere le utenze domestiche da quelle non domestiche. Nel caso di unico contratto, i rapporti tra il Gestore e l'Utente saranno regolati secondo le modalità indicate all'articolo 29, comma 11 del presente Regolamento.
10. La stipula del contratto è obbligatoria anche se l'Utente usufruisce di un solo segmento del Servizio Idrico Integrato (acqua, fognatura, depurazione). L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del presente Regolamento.
11. L'Utente non può cedere il contratto a terzi.

Art. 6 Durata del contratto

1. Fatti salvi i contratti di fornitura relativi alle utenze temporanee, il contratto di utenza è a tempo indeterminato dalla data di attivazione del servizio, salvo il recesso da parte dell'Utente o la risoluzione da parte del Gestore.

Art. 7 Variazione dell'intestazione, recesso e altre modifiche del contratto

1. Le richieste di variazione della titolarità del contratto possono riguardare un punto di fornitura attivo (voltura) ovvero un punto di fornitura disattivo e quindi da riattivare (subentro); in questo ultimo caso il ripristino dell'erogazione del servizio prevede anche gli oneri per la rimozione della sigillatura del misuratore o l'installazione di nuovo contatore.
2. In entrambi i casi il nuovo titolare dovrà presentare domanda, sottoscrivendo il relativo modulo corredato della necessaria documentazione. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile in cui è ubicata la fornitura, il contratto deve essere controfirmato dal proprietario ovvero deve essere presentata documentazione comprovante la titolarità del diritto reale o personale di godimento o autocertificazione attestante gli estremi dell'atto relativo.
3. In caso di trasferimento, per atto tra vivi, nella titolarità della proprietà o del diritto reale o personale di godimento dell'immobile servito, il precedente intestatario del contratto potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto mediante richiesta di cessazione, tramite l'apposito modulo, oppure sottoscrivere la richiesta di voltura da presentarsi a cura del nuovo intestatario del contratto e accertarsi dell'avvenuto perfezionamento dello stesso.
4. Il mancato perfezionamento della voltura per mancata presentazione, carenza documentale o altre cause imputabili al subentrante, comportano il mantenimento degli obblighi contrattuali in capo all'Utente uscente.
5. In caso di successione mortis causa, il nuovo titolare dovrà presentare domanda di voltura sottoscrivendo l'apposito modulo corredato della documentazione richiesta.
6. Agli effetti del rapporto tra Gestore e Utente, la sottoscrizione della richiesta di voltura equivale a quella di un nuovo contratto.
7. Nel caso di domanda di subentro o voltura per presa antincendio, dovranno essere prodotte le documentazioni progettuali previste dalle normative vigenti.

8. In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Utente è tenuto a presentare richiesta di cessazione del contratto e resterà responsabile degli obblighi contrattuali sino al momento della disattivazione del punto di fornitura mediante piombatura o rimozione del contatore.
9. Le richieste di modifica dei dati contrattuali diversi dall'intestazione dell'utenza devono essere comunicate tramite l'apposito modulo predisposto dal Gestore e possono riguardare, ad esempio, la variazione della tipologia d'uso, del numero di concessioni o di persone residenti, la variazione dell'indirizzo di recapito delle bollette, la modifica dell'amministratore condominiale.
10. Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di recesso, variazione di intestazione e modifiche del contratto si rimanda a quanto disciplinato dalla Carta dei Servizi e da ARERA.

Art. 8 Risoluzione del contratto

1. Il Gestore può risolvere il contratto a norma degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per inadempimento agli obblighi prescritti dagli articoli 5, 10, 12, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53 del presente Regolamento, per prelievo fraudolento e per dichiarazioni mendaci.
2. La risoluzione per inadempimento nei casi di morosità si applicherà sulla base di quanto previsto dalla Carta dei Servizi e da ARERA.

Art. 9 Tariffe

1. Le tariffe e le relative variazioni sono stabilite dalle Autorità competenti e applicate dal Gestore, che ne dà adeguata pubblicità attraverso i canali a sua disposizione.
2. Sono tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione gli Utenti che usufruiscono di tali servizi, sono altresì tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione gli Utenti allacciati al pubblico acquedotto, non allacciati alla rete fognaria per i quali risulta vigente l'obbligo di allacciamento previsto all'art. 39 del presente Regolamento.
3. Il corrispettivo da pagare viene di norma calcolato applicando la tariffa di cui alla relativa tipologia di utenza al quantitativo di acqua prelevata, cui si sommano le quote fisse e le altre voci di pertinenza, nel quadro dei provvedimenti ARERA al tempo vigenti.
4. Per ottenere eventuali agevolazioni tariffarie previste dall'Autorità competente, l'Utente dovrà avanzare al Gestore richiesta documentata nei termini e modi stabiliti. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa attraverso i canali di comunicazione messi a disposizione dell'utenza.

Art. 10 Rilevazione dei volumi addotti e recapitati

1. Il consumo di ciascun Utente è determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore installato in corrispondenza del punto di consegna; il consumo è espresso in metri cubi. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità e le tempistiche specificate dalla Carta dei Servizi. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici e amministrativi.
2. L'Utente è tenuto a permettere e facilitare al personale del Gestore o al personale dallo stesso incaricato l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di assenza, l'Utente è altresì tenuto a comunicare la lettura del contatore, con le modalità indicate dal Gestore, o a consentire una successiva lettura da parte di un incaricato del Gestore stesso.
3. È facoltà dell'Utente comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore. Il Gestore provvede a informare gli Utenti, anche attraverso la bolletta, sulle modalità e sui tempi entro i quali comunicare l'autolettura ai fini dell'emissione delle bollette, nei periodi in cui è prevista la fatturazione in acconto su consumi stimati.
4. Nel caso in cui i tentativi di lettura da parte del Gestore non vadano a buon fine e non siano disponibili autoletture valide comunicate dall'Utente, il dato di consumo che sarà assunto ai fini della bollettazione sarà quantificato secondo quanto disposto da ARERA, sulla base del consumo medio annuo storico o del consumo parametrico della tipologia d'utenza di appartenenza.
5. Qualora il Gestore ravvisi significative variazioni rispetto ai consumi storici effettuati dall'Utente provvede a informarlo tempestivamente per dargli modo di verificare eventuali perdite nel proprio impianto. Tale circostanza non dà diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti, fatto salvo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi.
6. Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore può richiedere al Gestore di effettuare verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi. Le operazioni di verifica del contatore saranno oggetto di apposito verbale di cui verrà fornita copia all'Utente.
7. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente, riportate nel verbale, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In tal caso, gli oneri previsti dal vigente Prezziario per l'esecuzione della verifica saranno posti a carico dell'Utente stesso.
8. In caso di malfunzionamento del contatore, il Gestore, facendosi carico degli oneri di verifica, provvederà alla sostituzione del contatore e alla ricostruzione dei consumi, sulla base della percentuale di errore rilevata, applicata all'ultima bolletta emessa anteriormente alla richiesta di verifica del contatore e ai consumi maturati fino alla sostituzione del misuratore con accredito del ricalcolo nella prima bolletta utile emessa dopo l'esito della verifica. Nel caso in cui l'errore fuori tolleranza sia negativo, il Gestore potrà addebitare i consumi non rilevati.
9. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.

10. Per le forniture temporanee (cantieri edili, stradali, occasionali) in cui il prelievo avviene dagli idranti stradali a mezzo di colonnette mobili con contatore, il Gestore effettuerà una lettura del contatore al termine del periodo di utilizzo e comunque almeno due letture periodiche/anno.
11. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'Utente e in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti (ferma restando l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Prezzario e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il contratto e di denunciare il fatto alle Autorità competenti) il consumo è determinato dal Gestore, secondo le modalità previste da ARERA. In tali casi il recupero dei consumi non addebitati all'intestatario del contratto sarà effettuato retroattivamente dalla data della manomissione, se accertabile, o da quella in cui si presume il malfunzionamento per manomissione, e per un periodo pari a quello di malfunzionamento stimato e comunque non superiore al limite temporale della prescrizione legale. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'intestatario del contratto di eccepire e provare consumi inferiori a quelli presunti.
12. Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e che conferiscono le acque di scarico in pubblica fognatura sono tenuti a propria cura e spese all'installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Gli strumenti di misura devono essere conformi alla normativa vigente e possibilmente predisposti alla telelettura, nonché devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione.
13. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e di procedere all'apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi manomissione del contatore e/o del sigillo di controllo deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore.
14. Gli Utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico devono darne comunicazione scritta al Gestore entro dieci giorni.
15. In caso di accertato malfunzionamento dello strumento di misura dei volumi addotti l'intestatario del contratto dovrà darne immediata comunicazione scritta al Gestore. In tale caso, nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, la ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia emesse da ARERA.
16. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare letture periodiche dei contatori e di installare a carico dell'Utente sul punto di scarico contatori dotati di telelettura al fine di acquisire le letture e monitorare i consumi.
17. Ai fini della determinazione della componente tariffaria riferita ai servizi di fognatura e depurazione, i volumi scaricati sono quantificati in misura pari al cento per cento dei volumi di acqua fornita. Agli Utenti allacciati all'acquedotto provvisti di approvvigionamenti idrici autonomi e sprovvisti di idoneo strumento di misura della portata scaricata, l'addebito della componente di fognatura e depurazione è effettuato con fattura emessa sulla base sia dei metri cubi prelevati dall'acquedotto sia dell'autodenuncia annuale e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal Gestore.
18. In caso di installazione di apparecchiature per la misura della portata scaricata, il titolare dello scarico dovrà dare immediata comunicazione scritta al Gestore di eventuale rottura o malfunzionamento della stessa apparecchiatura, indicando i metri cubi di acqua scaricati segnati fino al momento della rottura e il giorno in cui essa è avvenuta, oltre provvedere alla riparazione dello strumento nel più breve tempo possibile.
19. Qualora fosse rilevata una rottura o malfunzionamento dell'apparecchiatura di misura della portata scaricata senza che ne sia stata data tempestiva comunicazione scritta al Gestore o qualora i sigilli dell'apparecchiatura risultassero manomessi, per il calcolo della portata annua scaricata dall'utenza verrà utilizzato il dato di "portata massima" quantificato sulla base del dato storico come previsto dalla normativa ARERA, fatto salvo i provvedimenti di interruzione dello scarico e segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 11 Perdite occulte su impianti interni

1. Si intendono per perdite occulte su impianti interni le perdite di acqua non in vista e non rilevabili esternamente in modo diretto ed evidente e riconducibili a una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio, derivanti da un fatto accidentale, fortuito e involontario a seguito della rottura della condotta a valle del contatore per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili.
2. È facoltà del Gestore istituire e proporre all'utenza uno strumento assicurativo volontario, opportunamente articolato, da proporre agli intestatari dei contratti per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte avvenute nella rete privata a valle del contatore.
3. Gli oneri relativi a tale strumento assicurativo saranno posti a carico dell'Utente che farà richiesta di adesione e saranno addebitati direttamente in bolletta.
4. La disciplina e il funzionamento di tale forma assicurativa saranno regolati mediante apposite condizioni di assicurazione.
5. Il Gestore darà divulgazione dello strumento assicurativo attraverso i canali di comunicazione a disposizione dello stesso.
6. In caso di consumo pari ad almeno il doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, su richiesta documentata dell'Utente, il Gestore riconoscerà il rimborso dei consumi per fognatura e depurazione, nei casi in cui non vi sia stata immissione di acqua in fognatura, e il ricalcolo, senza applicazione di franchigia, della componente acquedotto sui "metri cubi di perdita", calcolati come differenza tra il consumo medio del periodo in cui si è verificata la perdita e il consumo medio storico di pari periodo, applicando il 35% della tariffa base e prevedendo una rateizzazione del pagamento della bolletta di ricalcolo secondo le modalità stabilite dall'art. 42 della Delibera 655/2015.
7. Tale rimborso sarà riconosciuto previa richiesta scritta dell'Utente da presentare entro e non oltre 6 mesi dalla data di riparazione della perdita, purché non sia stato riconosciuto un analogo rimborso nei 3 anni precedenti e sia stata consentita dall'Utente la regolare rilevazione dei consumi da parte degli incaricati dal Gestore. La riparazione della perdita dovrà

essere effettuata tempestivamente, entro e non oltre i 90 giorni dall'emissione della bolletta contenente i consumi di perdita, pena il mancato riconoscimento delle tutele previste.

8. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo avverranno esclusivamente a seguito di segnalazione scritta, di dichiarazione di avvenuta riparazione e di copia della fattura di riparazione quietanzata.

Art. 12 Fatturazione e pagamenti

1. La bolletta comprende al suo interno gli addebiti complessivamente connessi all'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei quali l'Utente si avvale.
2. I consumi rilevanti ai fini della fatturazione dei corrispettivi per l'utenza finale sono esclusivamente quelli determinati ai sensi dei provvedimenti ARERA e vengono di norma bollettati, alternando l'addebito di consumi presunti in acconto e consumi a lettura, con conguaglio in base al consumo registrato tra due letture effettive.
3. Gli Utenti che provvedono in proprio allo smaltimento dei reflui in quanto non obbligati all'allaccio in fognatura devono, in fase di stipula del contratto, darne informazione al Gestore il quale, dopo i necessari accertamenti, provvederà a non fatturare in bolletta le relative tariffe.
4. Contestualmente agli importi per consumo idrico potranno essere fatturati altri importi in conformità alle indicazioni di ARERA e dell'Ente di Governo d'Ambito.
5. Il ritardo nel pagamento della bolletta comporta l'addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale Banca Centrale Europea nel periodo di riferimento incrementato di 3,5 punti percentuali. La concessione da parte del Gestore di una dilazione di pagamento al di fuori delle casistiche previste dalla regolazione ARERA non sospende l'applicazione degli interessi moratori dalla data di scadenza della bolletta fino all'effettivo pagamento.
6. Per quanto riguarda ulteriori previsioni in materia di modalità e tempistiche di fatturazione, pagamento e relativa rateizzazione, nonché gli aspetti legati alla morosità con eventuale sospensione della fornitura si rimanda a quanto disciplinato dalla Carta dei Servizi e da ARERA.

Art. 13 Deposito cauzionale

1. All'atto della sottoscrizione del contratto l'Utente si impegna al versamento del deposito cauzionale che sarà addebitato nei termini e nella misura stabiliti dal Gestore sulla base di quanto stabilito da ARERA e dalla Carta dei Servizi.
2. Non è previsto il versamento del deposito cauzionale per gli Utenti che attivano la domiciliazione bancaria o postale delle bollette; nel caso in cui il deposito cauzionale sia già stato versato è soggetto a restituzione.
3. Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall'Autorità competente e l'eventuale integrazione o restituzione è gestita in bolletta sulla base di quanto stabilito da ARERA.
4. Il deposito cauzionale è restituito, previa verifica dell'assenza di insoluti, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale non oltre 45 giorni solari dalla disattivazione o voltura del contratto di fornitura, maggiorato degli interessi legali di tempo in tempo vigenti.
5. In caso di insoluto il Gestore provvede all'escussione del proprio credito dal deposito cauzionale nei termini e nei modi stabiliti da ARERA e dalla Carta dei Servizi.

Art. 14 Informazioni e reclami

1. Le informazioni su consumi, pagamenti e importi della fornitura sono fornite solo agli Utenti in quanto intestatari dei contratti o a loro delegati.
2. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un condominio o un'utenza raggruppata, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, ai singoli condomini o utenti indiretti previa autocertificazione della residenza nel condominio stesso o della proprietà dell'immobile all'interno del condominio.
3. Ogni reclamo, richiesta di informazione e richiesta di rettifica di fatturazione dovrà essere comunicato nelle forme previste da ARERA e dalla Carta dei Servizi.

SEZIONE II – SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO 1 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 15 Oggetto del servizio acquedotto

1. La presente sezione regola le modalità di erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti tra Gestore ed Utente del servizio medesimo.
2. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti conformemente a quanto previsto nel Piano d'Ambito.
3. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel Regolamento, nella Carta dei Servizi, nel contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono ammesse unicamente in caso di manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero per caso fortuito o forza maggiore e sono disciplinate dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi.
4. La presente sezione disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell'acquedotto ed in particolare sono oggetto del Regolamento:
 - a. il procedimento di allacciamento ed estensione alla rete acquedottistica;
 - b. le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
 - c. la gestione amministrativa del rapporto contrattuale;
 - d. la gestione degli impianti e delle reti del servizio di acquedotto.

Art. 16 Definizioni

1. Ai sensi del Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:
 - a. acquedotto: è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
 - b. adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti, nonché di ricerca e controllo delle perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
 - c. allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale ed i relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
 - d. attivazione della fornitura: è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito di un nuovo contratto di fornitura;
 - e. autolettura: è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente, con conseguente comunicazione al Gestore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - f. bolletta (o fattura): è il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'Utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai Servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
 - g. captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
 - h. cessazione: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
 - i. consumi fatturati: sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall'ultima lettura o autolettura, fino alla data di riferimento della bolletta;
 - j. consumi rilevati/effettivi: sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture; sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata dal Gestore (o mediante autolettura da parte dell'Utente) e i numeri indicati dal contatore al momento della precedente lettura rilevata dal Gestore (o autolettura da parte dell'Utente);
 - k. consumi stimati: sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate o autoletture;
 - l. deposito cauzionale: è una somma di denaro che l'Utente versa al Gestore a titolo di garanzia. Il deposito deve essere restituito dopo la cessazione del contratto (Delibera n. 586/12), unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito;
 - m. lettura: è la rilevazione effettiva da parte del Gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - n. livello di pressione: è la misura della forza per unità di superficie impressa all'acqua all'interno della condotta, espressa in Pascal o, in alternativa, in metri di colonna d'acqua, in atmosfere o in bar;
 - o. metro cubo (mc): è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua (1 mc equivale a 1000 litri);
 - p. misuratore (o anche contatore): è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente atto alla misura dei volumi consegnati;
 - q. morosità: è la situazione in cui si trova l'Utente non in regola con il pagamento delle bollette;
 - r. portata: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;

- s. potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
- t. prestazione: è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;
- u. punto di consegna dell'acquedotto: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- v. riattivazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla limitazione/sospensione della stessa per morosità;
- w. sospensione: interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- x. subentro: è la richiesta di riattivazione di un punto di consegna disattivo, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi;
- y. tipologia d'uso potabile: come prevista dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - o uso civile domestico;
 - o uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 - o altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
- z. utenza condominiale o raggruppata o plurima: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari anche con diverse destinazioni d'uso;
- aa. voltura: è la richiesta variazione nella titolarità del contratto riferito a un punto di consegna già attivo.

Art. 17 Tipologie di utenza

1. Sono previste le seguenti tipologie di utenza:
 - a. Utenze domestiche residenti: sono le utenze relative alle unità immobiliari a uso abitativo che costituiscono residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
 - b. Utenze domestiche non residenti: sono le utenze relative alle unità immobiliari a uso abitativo che non costituiscono residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
 - c. Utenze condominiali/plurime: sono le utenze a uso domestico o artigianale/commerciale relative a forniture con un unico contatore destinato a servire due o più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
 - d. Utenze artigianali e commerciali: sono le utenze riferite alle attività economiche artigianali, commerciali, per servizi e professioni, cioè riferite ad attività in cui l'uso dell'acqua è propriamente "non domestico";
 - e. Utenze industriali: sono le utenze riferite alla attività economiche industriali;
 - f. Utenze agricole/zootecniche: sono le utenze riferite alle aziende agricole e i coltivatori diretti, nonché agli allevamenti di bestiame;
 - g. Utenze temporanee: sono le utenze relative a contratti per erogazioni provvisorie di durata inferiore a 6 mesi, seppur prorogabili oltre tale termine anche in forma tacita. Nel caso in cui non sia possibile quantificare l'esatto consumo (a titolo di esempio circhi, cantieri etc.), i consumi saranno stimati sulla base di 130 l/ab*g moltiplicati per il numero di persone che usufruiscono della fornitura provvisoria;
 - h. Utenze pubbliche non disalimentabili: sono le utenze a servizio di forniture relative a Enti pubblici, ONLUS o altri soggetti statutariamente privi di scopo di lucro, che esercitano una o più delle attività previste dalla normativa ARERA (ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, eventuali ulteriori utenze che svolgono un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone). Sono qui ricomprese anche tutte le utenze a uso antincendio, se non inquadrate nell'uso tariffario proprio dell'utenza di riferimento, ed eventuali utenze di soggetti aventi scopo di lucro che esercitano, in forme riconosciute o accreditate da parte degli enti competenti, una o più tra le attività sopra elencate;
 - i. Utenze pubbliche disalimentabili: sono le utenze a servizio di forniture relative a Enti pubblici, ONLUS o altri soggetti statutariamente privi di scopo di lucro, che esercitano attività diverse da quelle dalla normativa ARERA di cui alla precedente lettera h.

Art. 18 Bocche antincendio private

1. Il Gestore potrà concedere speciali derivazioni provviste di contatori per bocche antincendio. Le derivazioni antincendio potranno essere concesse previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali.
2. I lavori inerenti queste speciali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore.
3. Tali reti antincendio dovranno essere dotate di dispositivi antiriflusso atti a prevenire la contaminazione della rete pubblica di distribuzione secondo le norme tecniche riportate nel Regolamento.
4. La valvola a monte del contatore verrà sigillata aperta dal Gestore in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l'una dall'altra.

5. Le opere installate prima della saracinesca o del contatore restano di proprietà del Gestore, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà dell'Utente, che è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite.
6. Le bocche antincendio non possono essere aperte se non in caso d'incendio o per verifiche periodiche.
7. In presenza di bocche antincendio sprovviste di contatore è fatto obbligo, a carico dell'Utente, l'adeguamento dell'impianto sostenendo le spese per la posa del contatore secondo le disposizioni indicate dal Gestore. In caso di inadempimento da parte dell'Utente ad eseguire i lavori di adeguamento, il Gestore potrà eseguire l'intervento e addebitare i costi all'Utente.
8. L'Utente ha diritto di usufruire dell'acqua nei casi di incendio sfruttando la quantità e la pressione presente in rete senza responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia della bocca medesima.
9. In caso di presa antincendio ancora senza contatore, fermo restando le prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo, le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all'interno della proprietà, sono sigillate dal Gestore. Pertanto, nell'eventualità di un incendio, L'Utente potrà, rompendo il sigillo, aprire e servirsene, con l'obbligo di darne avviso al Gestore entro 24 ore. Qualora le valvole venissero aperte non per causa d'incendio o in assenza di formale preavviso al Gestore e nei casi in cui, con apposita strumentazione tecnica, si verificasse un uso improprio della derivazione antincendio, all'Utente sarà addebitata la penale prevista per la manomissione del contatore, in aggiunta all'addebito dell'acqua consumata, valorizzata sulla base della tariffa d'uso dell'Utenza cui riferisce l'utenza antincendio, comprensiva dei canoni di fognatura e depurazione.
10. Nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua utilizzata in caso d'incendio. In tale eventualità, il Gestore deve essere immediatamente informato affinché possa rilevare la lettura qualora fosse installato il contatore, ovvero provvedere alla nuova sigillatura degli impianti interni.
11. L'Utente, in caso di verifica periodica degli impianti, dovrà preavvisare il Gestore al massimo entro le 48 ore precedenti la verifica e comunicare l'avvenuto uso delle bocche antincendio entro le 48 ore successive, onde permettere i necessari controlli e/o rilevamenti della lettura.

Art. 19 Diritto alla fornitura

1. Nelle zone servite da acquedotto, a seguito di allacciamento e di stipula del contratto di servizio, il Gestore è tenuto all'erogazione di acqua per uso potabile o altro uso a fronte del versamento della tariffa da parte dell'Utente.
2. Le opere acquedottistiche, in quanto opere specialistiche, sono realizzate dal Gestore ricadendo sullo stesso la responsabilità di gestione della rete e di erogazione del servizio.
3. Gli interventi di potenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali diffuse, inclusi nella programmazione degli interventi del Gestore, sono a carico di quest'ultimo e coperti con la tariffa.
4. È onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra Piani attuativi e le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato esistenti.
5. Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento necessarie sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.
6. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non prevede opere di estensione o potenziamento, il Gestore determina le modalità di realizzazione delle opere necessarie alla fornitura del servizio, che saranno poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore.

Art. 20 Modalità di fornitura

1. L'acqua viene fornita all'Utente di norma ad efflusso libero e misurato da contatore.
2. In condizione di regolare esercizio della rete acquedottistica la pressione di erogazione misurata al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica) varia da un minimo di 15 m di colonna d'acqua a un massimo di 70 m di colonna d'acqua, fatte salve situazioni particolari legate alla morfologia del terreno o regimi speciali di rete. Per pressioni superiori al predetto valore massimo, l'interposizione di apparecchi di riduzione della pressione è a carico dell'Utente. Qualora l'Utente necessiti di una pressione superiore a quella resa disponibile dovrà dotarsi, a propria cura e spese, di idonei dispositivi di sollevamento che dovranno essere idraulicamente disconnessi dalla rete.
3. Qualora si dovessero rilevare condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato dal Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure sospesa.
4. Il punto di consegna della fornitura è identificato, per quanto riguarda quantità e qualità dell'acqua, con il contatore. Per le prese antincendio già esistenti e sprovviste di contatore, il punto di consegna della fornitura è individuato dalla prima valvola di intercettazione a valle della condotta di derivazione.
5. Le opere installate prima del punto di consegna restano di proprietà del Gestore, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà dell'Utente che è responsabile a tutti gli effetti della conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite.
6. Il diametro e il tipo del contatore vengono stabiliti dal Gestore in base ai dati forniti dall'Utente, alla tipologia di utenza ed alle esigenze tecniche. Nel caso in cui il contatore installato non risultasse adeguato al consumo per errate indicazioni dell'Utente il Gestore potrà effettuarne la sostituzione a spese dell'Utente stesso.
7. La posizione di installazione del contatore e le modalità tecniche di realizzazione dell'allacciamento sono riportate nel preventivo di allacciamento emesso dal Gestore.
8. Per la rete di acquedotto e gli allacciamenti ricadenti su suolo pubblico il Gestore si assume l'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti, ivi compresi scavo, rinterro e ripristino del piano viabile

e opere accessorie. Per la rete di acquedotto con funzioni di distribuzione pubblica (reti in attraversamento di cortili privati e a servizio di più utenze) e ricadenti su suolo privato il Gestore si assume l'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti, ivi compresi scavo, rinterro e ripristino del piano viabile limitatamente alla realizzazione di ripristini in ghiaia, terra battuta e/o asfalto e lasciando ai soggetti privati il ripristino di pavimentazioni di tipo diverso da quelle elencate.

9. Per la parte di allacciamenti ricadenti su proprietà privata (escluse le parti interne agli edifici e le colonne montanti) la manutenzione dell'opera idraulica sarà in capo al Gestore, mentre le opere di scavo, demolizione, rinterro, ripristino e opere accessorie saranno in capo all'Utente. Nel caso in cui l'Utente non provveda all'esecuzione delle opere di sua competenza il Gestore potrà eseguire l'intervento di manutenzione con addebito dei costi a carico dell'Utente. In tale evenienza, l'intervento di manutenzione comporterà lo spostamento del contatore a confine di proprietà. Per il solo spostamento del contatore valgono le indicazioni di cui all'art. 28 comma 13 del presente Regolamento.
10. Per la parte di allacciamento privato posizionato all'interno degli edifici (ivi comprese le colonne montanti) la manutenzione e le opere accessorie saranno sempre in capo alla proprietà privata. Tali interventi dovranno sempre essere preventivamente comunicati al Gestore e da esso approvati con la facoltà da parte di quest'ultimo di modificare in tali occasioni il posizionamento del punto di consegna. Per il solo spostamento del contatore valgono le indicazioni di cui all'art. 28 comma 13 del presente Regolamento.
11. L'Utente dovrà comunque rispondere della buona conservazione del contatore del Gestore e degli organi connessi, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali avarie o manomissioni. Inoltre, l'Utente è responsabile del manufatto di alloggiamento del contatore, per quanto concerne le misure di costruzione prescritte dal Gestore e la manutenzione dello stesso, così come è responsabile della protezione dal gelo o da altre forme di danneggiamento del contatore ricevuto in custodia, come specificato anche nel successivo art. 28.
12. Gli interventi per riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore, compresi quelli effettuati per sostituzioni e/o riparazioni a causa del gelo, sono realizzati dal Gestore e posti a carico dell'Utente.
13. Nel caso di rilevate irregolarità nella sistemazione del pozzetto o nell'alloggiamento del contatore il Gestore, dietro preavviso scritto all'Utente, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua e/o di far eseguire i lavori da proprio personale incaricato addebitandone le spese all'Utente.
14. Le contestazioni in merito a pressione, quantità e qualità dell'acqua avranno come punto di misura il punto di consegna o, in mancanza di contatore, la saracinesca di proprietà del Gestore.
15. Nel caso di utenze di tipo provvisorio le opere necessarie all'attivazione della fornitura saranno poste in essere dal Gestore e il relativo costo sarà addebitato all'Utente.

Art. 21 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua

1. Il Gestore deve erogare acqua rispondente ai requisiti qualitativi previsti dalla normativa sulle acque potabili; l'acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto e nel luogo indicato nel medesimo. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli indicati nel contratto.
2. Ogni modifica nell'utilizzo dell'acqua potabile deve essere preventivamente richiesta al Gestore che provvederà, eventualmente e laddove non vi siano contrarie indicazioni sul nuovo utilizzo, a modificare le condizioni contrattuali. Nel caso in cui la comunicazione della variazione di utilizzo non venisse effettuata, il Gestore si riserva il diritto di ricalcolo della tariffa dovuta, secondo i corretti valori tariffari, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.
3. Qualora l'Utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico dovrà segnalare tale condizione all'atto della sottoscrizione del contratto. In tal caso l'Utente deve sottostare a tutte le prescrizioni che il Gestore detterà per garantire la separazione e non miscelazione tra le acque.
4. L'Utente deve riservare priorità all'impiego delle risorse per gli usi potabili e sanitari collaborando con il Gestore per evitare sprechi.
5. È possibile la fornitura dell'acqua potabile per esclusivi usi irrigui senza scarico in fognatura, con specifico contatore dedicato. Nel caso in cui l'Utente utilizzi l'acqua potabile per usi irrigui sarà tenuto a riconoscere al Gestore la tariffa della sola acqua utilizzata, esclusa la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione, secondo la tipologia principale d'utenza cui è riferita.
6. In particolari periodi dell'anno e comunque in caso di scarsità della risorsa idrica quando gli usi non potabili e sanitari (ad esempio per innaffiamento, per lavaggio autovetture, etc.) dovessero diminuire la disponibilità idrica complessiva, l'Utente dovrà, a seguito di comunicazione del Gestore anche se non obbligato da apposite ordinanze del Sindaco, eliminare tali usi o trasferirli nelle ore di minor richiesta.

Art. 22 Pressione e portata

1. La pressione e le portate ai punti di consegna sono quelle previste dal Piano d'Ambito e dai livelli di servizio ivi indicati e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.
2. In taluni periodi, qualora la disponibilità idrica dell'acquedotto fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni, il Gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture per usi non domestici, al fine di garantire meglio le forniture per utenze non disalimentabili (quali ad esempio ospedali e case di cura) e per gli usi domestici.
3. Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio compatibilmente con i livelli di servizio fissati dal Piano d'Ambito e da ARERA. Qualora tali variazioni siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, il Gestore si impegna a informare tempestivamente gli Utenti, sia in forma scritta diretta sia attraverso il proprio sito internet, affinché gli stessi

possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Eventuali riparazioni di guasti agli impianti interni derivanti dal mancato adeguamento saranno a cura e carico dei singoli Utenti.

Art. 23 Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura

1. Il Gestore potrà sospendere o limitare la fornitura (con le tempistiche di preavviso previste nella Carta dei Servizi o, solo nei casi imprevedibili e imprevedibili, senza alcun preavviso) la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti.
2. Il Gestore si impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, alla rimozione delle cause della interruzione o diminuzione della fornitura secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.
3. Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni derivanti da fatti ad esso non imputabili conseguenti a:
 - a. interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo e impossibilità involontaria ed imprevedibile di preavviso (cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, etc.);
 - b. interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico-operative del Gestore (manutenzioni, modifiche od ampliamenti della rete e degli impianti, etc.); il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione come definito nella Carta dei Servizi;
 - c. disattivazione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi, in caso di accertata morosità;
 - d. perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore;
 - e. verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti quali ad esempio ATS (ex ASL), Comando dei Vigili del Fuoco, etc. che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
 - f. manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti.
4. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere o interrompere l'erogazione della fornitura, salvo diverse determinazioni di legge, anche attraverso la piombatura del contatore, la sua rimozione e l'eventuale rimozione della presa nei casi di inadempienze da parte dell'Utente alle pattuizioni contrattuali prescritte dal presente Regolamento, oltre ai casi di morosità, come regolamentati da ARERA, e di prelievo fraudolento, sino a che l'Utente non abbia regolarizzato la propria posizione e provveduto all'eventuale risarcimento di danni. Il Gestore si riserva inoltre il diritto di applicare le penali previste dal Prezzario in vigore relativamente alla manomissione dolosa del contatore (fatto salvo l'eventuale ulteriore addebito del contatore danneggiato), finalizzata ad alterare la misurazione dei consumi, oppure nei casi di asportazione dei sigilli antimanomissione e/o della lente di riduzione delle portate.
5. Nei casi di inerzia da parte dell'Utente nel riparare le perdite a valle del contatore o nel caso di abbandono della fornitura con relativo degrado o di utilizzo da parte di soggetti diversi dall'Utente e da questi non autorizzati, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere o interrompere la fornitura idrica, cessando anche d'ufficio il relativo contratto di somministrazione.
6. Le spese per la sospensione, l'interruzione e l'eventuale riattivazione della fornitura sono a carico dell'Utente; i tempi per la riattivazione sono indicati nella Carta dei Servizi e nella normativa ARERA.
7. Nella Carta dei Servizi sono riportati i casi in cui il Gestore non può procedere alla sospensione della fornitura.
8. La sospensione della fornitura avviene anche, previo invio di lettera di diffida o affissione di preavviso, quando l'Utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - a. l'impianto e il contatore risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Gestore e l'Utente non intenda provvedere in modo comprovato alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
 - b. l'impianto e il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti da un punto di vista dimensionale;
 - c. venga impedito l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo incaricato (munito di tesserino di riconoscimento) per la lettura del contatore o per ogni intervento ritenuto necessario;
 - d. vengano impediti modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati a seguito di motivate ragioni tecniche manifestate dal Gestore;
 - e. ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze sul rapporto contrattuale.

Art. 24 Modifiche alle condizioni di fornitura

1. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le presenti norme qualora necessario od opportuno in relazione a oggettive esigenze di miglioramento o di razionalizzazione del servizio ovvero quando sia richiesto od obbligato da atto dell'Autorità competente o da norme d'imperio. Di tali modificazioni e di quelle che incidono sulle caratteristiche della fornitura l'Utente sarà informato con le modalità previste nella Carta dei Servizi.

Art. 25 Controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dall'Utente

1. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzati dall'Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.
2. In caso di reiterato diniego da parte dell'Utente o di pericolo per l'incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, il Gestore potrà procedere a dette ispezioni anche senza preavviso, mediante accesso forzoso, con eventuale sospensione della fornitura.

Art. 26 Facoltà di accesso alla proprietà privata

1. L'Utente è tenuto a riconoscere al personale del Gestore o ad altro personale da esso incaricato (munito di apposito tesserino di riconoscimento) la facoltà di accedere alla sua proprietà e al misuratore del Gestore per eseguire le normali operazioni di servizio quali la rilevazione dei consumi (letture), il controllo e sostituzione dei contatori, la verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore, i controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dall'Utente e eventuali operazioni tecniche di sospensione della fornitura.
2. In caso di impedimento o di opposizione a tali attività e verifiche, il Gestore potrà sospendere la fornitura del servizio fino a che le medesime siano eseguite senza che l'Utente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

TITOLO 2 - NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 27 Allacciamento alla rete di distribuzione

1. La realizzazione dell'allacciamento è subordinata all'esistenza della rete idrica principale su strada pubblica in fregio alla proprietà del richiedente.
2. Non è ammesso l'utilizzo di fonti alternative alla rete acquedottistica pubblica per uso idropotabile nelle aree servite da pubblico acquedotto.
3. Il Gestore ha il diritto di allacciare altri Utenti sulle prese di derivazione e sulle estensioni di rete senza che ciò comporti alcuna pretesa, per l'Utente già allacciato, di rimborso di quote di contributi versati e di eventuali somme in genere.
4. Per la fornitura di acqua nelle vie pubbliche ove non esista la condotta, il richiedente è tenuto al prolungamento della tubazione esistente fino alla metà dello sviluppo del fronte sulla strada della sua proprietà. Qualora, sulla base degli strumenti urbanistici, il richiedente dimostri che non sono previsti ulteriori insediamenti dopo il proprio, il prolungamento della tubazione esistente potrà arrestarsi al limite della proprietà da servire, in coincidenza con l'allacciamento.
5. In ogni estensione di rete la tubazione da realizzare dovrà essere munita di terminale aggiuntivo, rispetto al punto di innesto dell'allacciamento, per l'installazione di idrante di testata o di equivalente organo di manovra per le operazioni di spurgo.
6. Il Gestore su richiesta dell'Utente redigerà un preventivo di spesa comprendendo in esso tutte le opere necessarie per la fornitura d'acqua incluso quanto previsto ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della Legge Regionale n. 12/05 anche se non strettamente attinenti con la concessione richiesta (ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazioni principali più lontane con maggior pressione, potenziamento degli impianti, etc.).
7. La posa delle tubazioni di allacciamento o di estensione rete potrà essere realizzata solo dopo il tracciamento delle strade, la realizzazione delle massicciate stradali e dopo la posa (o l'esatto posizionamento) di tutte le unità di arredo urbano (aiuole, rondò, marciapiedi, etc.) al fine di evitare lo spostamento successivo degli impianti. Nel caso di situazioni urbanistiche indefinite il richiedente è il solo responsabile della posizione indicata al Gestore per l'esecuzione delle opere.

Art. 28 Contatori

1. Ogni immobile verrà servito di norma da una sola derivazione dalla rete pubblica ancorché siano installati diversi contatori. Il Gestore provvederà all'installazione di un contatore per ogni unità abitativa catastalmente censita; solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati si provvederà all'installazione di contatori condominiali. L'installazione di contatori individuali è in ogni caso obbligatoria per tutti gli immobili di nuova realizzazione. Saranno consentite eccezioni nei soli casi in cui il contatore centralizzato sia necessario al fine di massimizzare l'efficienza energetica dell'edificio (es. produzione centralizzata di acqua calda) e a condizione che siano installati contatori individuali in posizione accessibile da parte dell'amministratore condominiale, che dovrà garantire di effettuare letture puntuali dei consumi ed essere in grado di procedere, in caso di morosità da parte di un singolo condòmino, alla sospensione della fornitura idrica dello stesso condòmino moroso.
2. I contatori verranno collocati sul limite tra proprietà pubblica e proprietà privata in posizione direttamente accessibile ai tecnici incaricati della lettura, preferibilmente in nicchia in parete o in subordine in pozzetto su marciapiede stradale.
3. L'Utente non potrà spostare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo antiriflusso e contatore) senza l'intervento del Gestore.
4. I contatori saranno normalmente installati in:

a. pozzetto o cameretta

Il quadrante di lettura del contatore si deve trovare a una profondità di 20/30 cm dal piano del chiusino. Dovrà inoltre essere previsto un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua.

Il manufatto di alloggiamento del contatore sarà realizzato a spese dell'Utente secondo le specifiche tecniche trasferite dal Gestore in sede di emissione del preventivo. Se richiesto dall'Utente, il Gestore provvederà direttamente alla realizzazione del manufatto, addebitando i relativi costi risultanti dal preventivo.

Le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso diversi dalla valvola con ritegno normalmente installata e di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento in funzione della tipologia di utilizzo. L'installazione dei sistemi antiriflusso (tipo S1 o S2 come riportati in articolo 34) è a carico del richiedente e da realizzare in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura.

Qualora l'Utente effettuasse modifiche non autorizzate che rendano più difficili le operazioni di manutenzione ordinaria e di lettura (variazioni alle dimensioni del manufatto, modifiche o appesantimenti dello sportellino per lettura, riporti di terreno) il Gestore potrà imporre la regolarizzazione dell'allacciamento a cura e a spese dell'Utente, fatta eccezione per i rialzi imposti dalla modifica del piano stradale pubblico.

Il gruppo di misura deve restare all'asciutto e quindi il manufatto dovrà essere dotato di sistema di smaltimento delle acque e dovrà essere costruito in modo da impedire l'ingresso di acqua dall'esterno.

b. nicchia con sportello

Il sistema di coibentazione dovrà ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua e l'Utente dovrà garantire la conservazione nel tempo di tali caratteristiche. Anche in questo caso il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.

Come per il pozzetto o la cameretta le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso (di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento in funzione della tipologia di utilizzo) da realizzare a carico del richiedente in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura.

5. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare i misuratori in pozzetto e/o nicchia il Gestore può valutare la possibilità alternativa di installazione in locali chiusi (cantine, sotterranei, etc.). In tal caso il contatore verrà posto in adiacenza al muro frontale in apposito locale che dovrà:
 - a. avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 x h 2,00;
 - b. essere areato e illuminato naturalmente;
 - c. essere pulito, derattizzato e deblattizzato;
 - d. non contenere contatori o cavi di energia elettrica;
 - e. non contenere condotte di fognatura, braghe, sifoni, esalatori, serbatoi di alcun genere, caldaie, etc.;
 - f. non contenere apparecchiature private di trattamento acqua e/o sopraelevazione della pressione.
6. Il Gestore fornisce in uso all'Utente il contatore funzionante e dotato di regolare sigillo "antimanomissione".
7. Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dal presente Regolamento; la manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'Utente.
8. Sul sito del Gestore sono pubblicate le regole di buona condotta nella tenuta e conservazione dei contatori.
9. Tutti i nuovi allacci verranno realizzati inserendo sul contatore una valvola di intercettazione con dispositivo di non ritorno per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell'Utente e, in corrispondenza della presa sulla rete acquedottistica pubblica, una valvola di intercettazione stradale manovrabile dal Gestore e, appena a monte del contatore di utenza, una valvola antimorosità con dispositivo di sussistenza.
10. La rimozione del contatore potrà essere richiesta solo da parte del proprietario dell'immobile oggetto della fornitura, nelle forme previste dal Gestore.
11. Il Gestore si riserva di procedere alla rimozione del contatore o al taglio della presa qualora l'Utente non abbia dato riscontro a diffide o avvisi emessi dal Gestore stesso a seguito di mancata regolarizzazione del contratto o morosità.
12. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal Gestore o dal personale incaricato dal Gestore stesso. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore, viene redatto su apposito modulo predisposto dal Gestore o su supporto elettronico specifico verbale firmato dagli incaricati del Gestore e, ove possibile, dall'Utente. Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore.
13. Lo spostamento del contatore sarà effettuato unicamente dal Gestore su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura e con oneri a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore. Nel caso in cui l'intestatario della fornitura sia soggetto diverso dal proprietario dell'immobile su cui è richiesto lo spostamento del contatore, la richiesta andrà controfirmata per autorizzazione dal proprietario prima della presa in carico da parte del Gestore.
14. Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso, non adatto ovvero non conforme al presente Regolamento, il Gestore provvederà allo spostamento a proprie spese del contatore in nicchia o pozzetto predisposto dall'Utente sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore.
15. Qualora l'Utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, deve avvisare il Gestore al fine di provvedere al suo ripristino. La richiesta va inoltrata in forma scritta e può essere anche trasmessa via fax o e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Gestore.
16. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori guasti sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'Utente, che saranno a questi addebitati secondo il vigente Prezziario.
17. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore darà luogo, in aggiunta all'applicazione delle penali previste dal Prezzario in vigore, alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.
18. L'Utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal Gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa.
19. In presenza di insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica e in presenza di scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini di una adeguata quantificazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione per gli specifici scarichi, il Gestore promuove l'installazione di contatori differenziati al fine di separare le forniture finalizzate alla specifica destinazione d'uso. Il Gestore esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio e l'Utente dovrà realizzare i lavori sulla rete interna privata fino al punto dove il Gestore installerà il gruppo di contatori.

Art. 29 Impianti e reti interne

1. È vietata, salvo esplicita autorizzazione del Gestore, l'aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi l'Utente si approvvigionerà tramite vasca di accumulo dotata di saracinesca a galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detta vasca.
2. L'Utente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del Gestore anche a mezzo di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, etc.). In caso di inadempienza il Gestore potrà far installare le apparecchiature idonee a spese dell'Utente. La manutenzione delle apparecchiature antiriflusso installate dopo il contatore è a cura e spese dell'Utente.
3. L'Utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasche o serbatoi di accumulo, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche di potabilità e relative all'antincendio.

4. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità in merito alla rumorosità dell'impianto interno o a eventuali danni che potessero derivare a detto impianto per effetto di manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione interni.
5. È vietato il collegamento diretto delle tubazioni d'acqua ai condotti di fognatura ed a qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua medesima.
6. Nel caso in cui la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi dovrà situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile dall'acqua nel recipiente.
7. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non dovrà risultare collegata a condutture di distribuzione in discesa dai serbatoi medesimi.
8. Le apparecchiature di trattamento dell'acqua per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, deionizzatori, etc.) dovranno essere dotate di valvola di non ritorno o di disconnettore idraulico in posizione accessibile per eventuali controlli ed ispezioni da parte del personale del Gestore.
9. È vietata ogni derivazione a monte del contatore; il Gestore perseguirà civilmente e penalmente gli Utenti che realizzeranno tali derivazioni.
10. In condizioni particolari di consumo il Gestore si riserva la facoltà di installare strumenti di misura con idonee caratteristiche (contatori duali).
11. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, nei casi contemplati da art. 28 comma 1, il Gestore installerà un unico contatore generale (o contatore duale equivalente) ed emetterà una sola bolletta in relazione alle letture effettuate sullo stesso. Ogni Utente dovrà collocare, a sua cura e spese, un contatore privato posto in posizione accessibile o parzialmente accessibile. Il Gestore non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato e non riconosce come vincolanti nei suoi confronti le letture effettuate sul contatore privato. Pertanto, nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Utente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai contatori privati e quelli riportati dal contatore generale.
12. L'Utente che desidera instaurare rapporti autonomi con il Gestore dovrà realizzare un'apposita rete distributiva privata separata fino al nuovo punto di consegna dove il Gestore installerà un apposito contatore.
13. All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le normative vigenti. È inoltre compito dell'Utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo del misuratore ricevuto in custodia dal Gestore, sulla base delle regole di buona condotta nella tenuta e conservazione dei contatori.
14. L'Utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti alle reti ed agli impianti interni di proprietà ed è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
15. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata, a sufficiente distanza dalle canalizzazioni fognarie e a quota ad esse superiori.
16. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore.
17. Nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando per accertate necessità non sia possibile altrimenti, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo-guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo-guaina dovrà essere prolungato per due metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione.
18. Nei punti altimetricamente più bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. È opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante.
19. È vietato collegare sulla rete di distribuzione interna dell'Utente condotte con diversa fonte di approvvigionamento (ad es. acqua potabile da rete e pozzi privati).
20. È vietato collegare alla rete di distribuzione interna all'utenza impianti o apparati che possano generare modifica alle caratteristiche qualitative dell'acqua (temperatura, pressione, commistione a sostanze estranee) senza interposizione di idoneo manufatto disconnettore.
21. Limitatamente agli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione è vietato collegare apparecchi di cacciata per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
22. È vietato utilizzare le condutture di distribuzione acqua potabile come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.
23. I collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata; pertanto, non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8.

Art. 30 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore. Il Gestore può, per ragioni oggettive e motivandone la causa, non accogliere la richiesta avanzata, stante le condizioni infrastrutturali esistenti.
2. La domanda di allacciamento dovrà essere redatta dall'Utente secondo la modulistica in uso da parte del Gestore. Il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione ed esecuzione dell'allacciamento.
3. Successivamente alla formale accettazione da parte dell'Utente del preventivo, i lavori relativi alle richieste di allacciamento saranno svolti dal Gestore.
4. Per le tempistiche di preventivazione e di esecuzione degli allacciamenti si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi.

5. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto l'Utente che necessita di un nuovo allacciamento deve corrispondere al Gestore un contributo di allacciamento e il contributo previsto per l'esecuzione delle opere idrauliche ed edili, come determinati nel Prezzario in vigore.
6. Il pagamento del contributo di allacciamento e degli altri oneri di realizzazione dell'allacciamento non dà all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.
7. Il Gestore si assumerà gli oneri di manutenzione dell'allacciamento fino al punto di consegna (incluso), così come previsto nel presente Regolamento.
8. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali non sono previsti interventi di estensione di rete nella programmazione del Gestore, quest'ultimo realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore.

TITOLO 3 - NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 31 Giunto dielettrico

1. Il giunto dielettrico viene installato a monte del contatore nel caso in cui la tubazione di allacciamento sia di acciaio o di ghisa.
2. Il Gestore non consente di usare le proprie tubazioni come conduttori di protezione e come dispersori.
3. I collegamenti equipotenziali richiesti dalla normativa vigente per le masse estranee potranno essere effettuati sulle tubazioni di proprietà dell'Utente ovvero a valle del contatore. Nel caso non fosse stato realizzato da parte dell'Utente un dispersore di terra intenzionale, il collegamento equipotenziale potrebbe risultare pericoloso per tutti coloro che eseguano interventi sulle tubazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lettura e sostituzione del contatore, manutenzione degli impianti, rifacimento allaccio, etc. Per tali motivi qualunque responsabilità in ordine a danni prodotti a cose e/o a persone sarà addebitata all'Utente.

Art. 32 Valvole di intercettazione di monte e di valle

1. La valvola di intercettazione di monte è di competenza del Gestore e potrà essere manovrata dall'Utente solo in caso di emergenza o particolare necessità (gelo, esplosioni, etc.). L'eventuale manovra della valvola a monte del contatore dovrà essere tempestivamente segnalata al Gestore in modo da poter ripristinare i sigilli di controllo.
2. La valvola di intercettazione di valle è a disposizione dell'Utente e potrà essere manovrata liberamente dallo stesso.

Art. 33 Rubinetto di prova e scarico

1. Il rubinetto di prova e scarico può essere installato dopo la saracinesca di valle del contatore con funzione di prova del contatore, prelievo di acqua per contestazioni, prova di tenuta della saracinesca di valle, verifica dell'apparecchiatura antiriflusso, svuotamento della rete privata dell'Utente in caso di prolungata assenza in periodi di basse temperature.
2. Il rubinetto di prova e scarico può essere manovrato senza autorizzazione del Gestore.

Art. 34 Sistemi antiriflusso

1. I sistemi antiriflusso hanno lo scopo di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell'acqua presente negli impianti interni. Tali ritorni possono essere causati da aumenti di pressione delle reti private e/o da diminuzioni di pressione nelle reti del Gestore (per esempio per interventi manutentivi, per mancanza di energia, etc.).
2. I sistemi antiriflusso installati dal Gestore o dei quali il Gestore richiederà l'installazione sono diversi in relazione al livello di rischio dal quale ci si vuole cautelare, anche in base alla tipologia dell'utenza.
3. Il livello minimo di sicurezza (S0) è costituito da una valvola di ritegno.
4. Al livello intermedio (S1), potrà essere montato un disconnettore idraulico del tipo, "a zona di pressione ridotta", anche non controllabile o in alternativa due valvole di ritegno con interposto rubinetto di scarico e di prova.
5. In situazioni particolari corrispondenti al massimo livello di rischio (S2) potrà essere montato un disconnettore idraulico a zona di pressione ridotta controllabile con un filtro posizionato a monte.
6. I sistemi antiriflusso potranno essere installati esclusivamente a valle del contatore. L'Utente dovrà curarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di mantenerli in perfetta efficienza.
7. In base alla tipologia dell'utenza si prescrivono i seguenti sistemi antiriflusso:

UTENZA	SISTEMA
civile con DN minore o uguale a 50 mm	S0
civile con DN maggiore di 50 mm	S1
Antincendio	S1
hotel, ristoranti e simili, bar, luoghi di ritrovo	S1
azienda agricole, allevamenti	S1

laboratori fotografici, lavanderie, tintorie, piscine	S2
scuole e servizi igienico sanitari pubblici	S1
laboratori dentistici e di analisi, lavaggio automezzi	S2
impianti di depurazione acque reflue, di trattamento	S2
ospedali, case di cura e di riposo, cliniche e laboratori di igiene	S2
laboratori chimici	S2
attività industriali/artigianali che utilizzano acqua potabile solo per usi igienico sanitari	S1
attività industriali/artigianali che utilizzano acqua potabile anche per cicli produttivi o anche solo per raffreddamento	S2
tutti gli impianti con sistemi di sopraelevazione della pressione e senza vasca di disconnessione	S2

TITOLO 4- RESPONSABILITA' E DIVIETI

Art. 35 Responsabilità

1. Il Gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al punto di consegna e comunque in coerenza con le disposizioni riportate all'articolo 20.
2. L'Utente deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per quanto attiene all'ottenimento dei permessi delle proprietà terze interessate. L'esecuzione delle opere da parte del Gestore è vincolata all'ottenimento delle autorizzazioni sopra citate. È facoltà dell'intestatario del contratto chiedere che il Gestore provveda all'ottenimento delle autorizzazioni precedentemente citate, con costi che verranno posti a carico dell'Utente in conformità a quanto stabilito del Prezzario in vigore.
3. L'Utente è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del punto di consegna, nonché del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del Gestore, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicarne le condizioni di sicurezza.

Art. 36 Divieti

1. È fatto assoluto divieto di:
 - a. effettuare la subfornitura dell'acqua;
 - b. utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
 - c. eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
 - d. manomettere il contatore;
 - e. collegare sulla rete di distribuzione interna dell'Utente condotte con diversa fonte di approvvigionamento (ad es. acqua potabile da rete e pozzi privati);
 - f. collegare alla rete di distribuzione interna all'Utenza impianti o apparati che possano generare modifica alle caratteristiche qualitative dell'acqua (temperatura, pressione, commistione a sostanze estranee) senza interposizione di idoneo manufatto disconnettore;
 - g. collegare le tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante (il presente divieto vige per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni, anche impiantistiche, successive all'approvazione del presente Regolamento);
 - h. utilizzare le condutture di distribuzione acqua potabile come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.
2. È inoltre rigorosamente vietato:
 - a. Utilizzare le fontane pubbliche come fonte di approvvigionamento idrico per usi diversi da quelli occasionali e individuali, prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
 - b. Utilizzare gli idranti antincendio per usi diversi da quello di destinazione se non espressamente autorizzati da parte del Gestore.

SEZIONE III – SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 37 Oggetto del servizio di fognatura

1. La presente sezione disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica, assimilata alla domestica, meteorica e industriale nelle reti fognarie ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia e i rapporti tra Gestore e Utente.
2. Gli scarichi nelle reti fognarie sono altresì disciplinati dal "Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria".

Art. 38 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, oltre a quanto già definito dalle disposizioni nazionali e regionali di settore, si adottano le seguenti definizioni:
 - a. acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 comma 7 del D. Lgs.152/2006 e quelle individuate dal R.R. 6/2019;
 - b. acque meteoriche di dilavamento: sono la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - c. acque di lavaggio: sono le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti;
 - d. agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
 - e. allacciamento: è il tratto di tubazione posta tra il collettore fognario pubblico e l'edificio, o l'insediamento, dal quale si generano le acque reflue da scaricare;
 - f. capacità residua di trattamento: è la differenza tra la capacità di trattamento massima di un impianto di depurazione e il carico effettivamente trattato, valutata periodicamente anche mediante apposite verifiche di funzionalità;
 - g. fognatura separata: è la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia (fognatura bianca); l'altra che canalizza le acque reflue domestiche, assimilabili, industriali e di prima pioggia (definita fognatura nera);
 - h. fognatura unitaria: è la rete fognaria che canalizza in un'unica condotta sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;
 - i. impianto di depurazione: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
 - j. impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
 - k. parere tecnico preventivo: è la valutazione quali-quantitativa del Gestore sulla compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili ai fini del rilascio dell'autorizzazione/permesso di allacciamento;
 - l. permesso di allacciamento: è il permesso rilasciato dal Gestore all'Utente che dà titolo ad allacciare uno scarico alla rete fognaria pubblica;
 - m. pozzetto o cameretta d'allacciamento: è il manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento dotato o meno di sifone (competenza dell'Utente);
 - n. pozzetto o cameretta d'ispezione: è il manufatto predisposto sulla rete fognaria pubblica per la pulizia e la manutenzione delle condotte (competenza del Gestore);
 - o. pozzetto d'ispezione e prelievo: è il manufatto predisposto per il controllo quali quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nella fognatura. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni previste nel permesso di allacciamento/autorizzazione ed è di competenza dell'Utente;
 - p. pozzetto separa grassi: è il manufatto predisposto per la depurazione delle acque di scarico ricche di grassi, oli e saponi; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa e deve essere realizzato a perfetta tenuta. Tale manufatto deve essere realizzato dall'Utente secondo le indicazioni del Gestore e secondo la normativa vigente;
 - q. rete fognaria: è un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
 - r. valori limite di emissione: è il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze;
 - s. vasca/fossa biologica: è il manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato;

- t. vasca Imhoff: è il manufatto predisposto per la depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa e deve essere realizzata a perfetta tenuta e dimensionata secondo la normativa vigente;
- u. vasca a tenuta: è il manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa.

TITOLO 2 – ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Art. 39 Obbligo di allacciamento

1. Nelle parti di agglomerato servite da pubblica fognatura gli scarichi di acque reflue domestiche e di quelle assimilate a queste ultime devono essere obbligatoriamente recapitati nella rete fognaria nel rispetto del presente Regolamento e del “Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria”; per le acque reflue assimilate alle domestiche, per garantire la compatibilità degli scarichi con la capacità delle reti e degli impianti di depurazione, l'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, potrà prescrivere pretrattamenti del refluo nonché il rispetto di specifici limiti di concentrazione di contaminanti o di portata immessa nel sistema fognario; nelle aree precedentemente non servite, interessate da estendimenti del servizio di fognatura, i nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data della loro attivazione, mentre gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno dall'apposita comunicazione effettuata dal Comune o dal Gestore.
2. L'obbligo di allaccio di cui al comma 1 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile attraverso pubbliche vie o servitù attivabili, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura (non in pressione), inferiore o uguale a 50 metri. La predetta distanza minima è progressivamente aumentata sino a 300 metri al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a. 100 metri – immobili ad uso abitativo di superficie compresa tra 151 mq e 300 mq o carico inquinante compreso tra 6 e 10 a.e. in caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche;
 - b. 150 metri – immobili ad uso abitativo di superficie compresa tra 301 mq e 450 mq o carico inquinante compreso tra 11 e 15 a.e. in caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c. 200 metri – immobili ad uso abitativo di superficie compresa tra 451 mq e 600 mq o carico inquinante compreso tra 16 e 20 a.e. in caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche;
 - d. 250 metri – immobili ad uso abitativo di superficie compresa tra 601 mq e 700 mq o carico inquinante compreso tra 21 e 25 a.e. in caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche;
 - e. 300 metri – immobili ad uso abitativo di superficie superiore a 700 mq o carico inquinante superiore 25 a.e. in caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche.
3. Quanto riportato ai commi 1 e 2 ha validità sotto condizione che le aree da servire siano raggiungibili attraverso pubbliche vie o con specifiche servitù attivabili.
4. Alle presenti disposizioni sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite da pubblica fognatura. I proprietari degli immobili dovranno provvedere a propria cura e spese alla costruzione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal Gestore.
5. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di allaccio, il Gestore procederà ad applicare la tariffa corrispondente all'uso, comprensiva delle quote del servizio di depurazione e fognatura con decorrenza dall'accertamento di tale obbligo anche a seguito di ripermimetrazione degli agglomerati.

Art. 40 Nuove reti fognarie ed estensioni di reti fognarie esistenti a servizio di nuove urbanizzazioni

1. La realizzazione da parte di soggetti diversi dal Gestore di nuove reti fognarie destinate a recapitare reflui urbani negli impianti di trattamento gestiti dal Gestore o l'estensione delle reti fognarie esistenti, che recapitano o sono destinate a recapitare reflui urbani nei suddetti impianti di trattamento, o di nuove reti fognarie destinate a recapitare reflui urbani in nuovi impianti di trattamento, con opere in cessione da parte di Soggetti privati ai Comuni territorialmente competenti, sono soggette:
 - a. alle disposizioni tecniche del presente Regolamento ed agli indirizzi emessi dal Gestore e allegati al presente Regolamento (Allegato B);
 - b. al preventivo parere del Gestore, che si esprimerà in merito alla rispondenza delle caratteristiche tecniche e costruttive delle opere previste in realizzazione ed alla capacità delle reti e degli impianti esistenti nelle quali tali opere recapitano.
2. È onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra l'intervento infrastrutturale proposto e la pianificazione contenuta nel Piano d'Ambito vigente.
3. Nelle aree non servite da rete fognaria e per le quali il Piano d'Ambito non preveda interventi di estensione, il Gestore può realizzare le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario.
4. Il progetto per realizzazione di reti di fognatura in cessione e a servizio di nuove lottizzazioni residenziali/industriali da parte di privati, redatto secondo le norme tecniche di cui al presente Regolamento e completo di tutti gli elaborati richiesti,

dovrà essere obbligatoriamente approvato dal Gestore, cui dovrà essere inviato secondo le modalità indicate nell'Allegato B al presente Regolamento.

5. Per la realizzazione delle reti di fognatura in cessione e a servizio di nuove lottizzazioni residenziali/industriali da parte di privati, su richiesta del soggetto interessato, il Gestore redigerà apposito preventivo di spesa e, ricevuto il pagamento, procederà alla realizzazione delle opere.
6. Qualora i privati provvedessero alla realizzazione diretta di tali opere, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le opere potranno essere realizzate acquisito il preventivo parere obbligatorio del Gestore, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o degli aventi titolo. In questi casi il collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie sarà eseguito dal Gestore entro 90 giorni dalla richiesta.
7. La data del certificato di collaudo con esito positivo costituisce data di accettazione delle opere e di inizio della loro gestione da parte del Gestore.
8. Il Gestore non prenderà in consegna opere che non siano da esso, o da tecnici da questo incaricati, collaudate.
9. Ogni condotto fognario non ceduto a proprietà pubblica è considerato facente parte della fognatura privata a servizio dei fabbricati.

Art. 41 Ammissibilità degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.152/2006, tutti gli scarichi in rete fognaria devono essere autorizzati.
2. In deroga al precedente comma lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, ancorché decadenti da insediamenti produttivi, è sempre ammesso fatti salvi gli obblighi di rispettare quanto contenuto nel presente Regolamento, nel "Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria", oltre che quello di acquisire il relativo permesso di allacciamento.
3. Il permesso di allacciamento deve comunque essere sempre richiesto al Gestore nel caso di nuovi scarichi in fognatura di qualunque tipologia essi siano.
4. In caso di modifiche strutturali, di destinazione d'uso e/o di qualsivoglia altra natura che possano determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi o modifiche del manufatto di allacciamento, l'Utente è tenuto a comunicare la variazione al Gestore, il quale a seconda dei casi potrà richiedere l'esecuzione di una nuova istruttoria tecnica, con una eventuale nuova caratterizzazione dello scarico.
5. Gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali e di acque meteoriche disciplinate dal R.R. 4/2006 sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Ambito previo parere tecnico preventivo del Gestore. In tutti i casi nei quali la normativa preveda che l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito (es. Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, etc.) quest'ultimo sarà comunque chiamato a rilasciare un parere confluyente nell'autorizzazione finale.
6. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche il permesso di allacciamento costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico; nel caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque meteoriche soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006 il titolare dello scarico per poter attivare tali scarichi dovrà ottenere il titolo autorizzativo da parte dell'Autorità competente, da rilasciarsi previo parere tecnico preventivo del Gestore.
7. Tutti gli scarichi, privi del permesso di allacciamento o non autorizzati, con autorizzazione scaduta o non conformi alle prescrizioni imposte dal presente Regolamento e/o dal permesso di allacciamento/autorizzazione, sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporteranno la segnalazione alle Autorità competenti.
8. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dei relativi provvedimenti (permesso di allacciamento/autorizzazione) in difetto dei quali il Gestore potrà procedere all'eliminazione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'Utente inadempiente.

Art. 42 Immissioni vietate

1. È vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono:
 - a. configurarsi come rifiuti solidi;
 - b. contenere sostanze infiammabili e/o esplosive;
 - c. contenere sostanze radioattive, salvo quanto disposto dal D. Lgs. n. 230/95;
 - d. contenere sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici;
 - e. contenere sostanze acide e/o corrosive;
 - f. arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
 - g. arrecare danno alle reti fognarie e agli impianti di trattamento e depurazione, nonché alle attrezzature connesse;
 - h. costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
 - i. pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie e degli impianti di depurazione terminali.
2. È inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura attraverso le botole dei pozzetti di ispezione o attraverso le caditoie qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.
3. È infine vietato conferire acque meteoriche con portate superiori ai limiti massimi stabiliti dal R.R. 7/2017 e ss.mm.ii.
4. Gli eventuali danni alle reti ed agli impianti derivanti da comportamenti vietati saranno addebitati agli Utenti/Soggetti responsabili una volta accertata la responsabilità dagli enti preposti, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali, che comporteranno la segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 43 Permesso di allacciamento

1. La domanda di permesso di allacciamento alla fognatura, da redigersi su apposito modulo scaricabile dal sito del Gestore, deve essere presentata al Gestore.
2. Il Gestore si attiva per effettuare il sopralluogo presso l'utenza, per predisporre il preventivo di spesa delle opere (inclusi gli oneri per il rilascio del permesso di allacciamento) e lo schema delle opere da realizzare; il Gestore trasmette il preventivo di spesa all'Utente richiedente che lo restituisce sottoscritto per accettazione.
3. Qualora le opere di allacciamento fossero realizzate direttamente dall'Utente, tutti i documenti e gli elaborati progettuali relativi alle opere devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto dichiarando con assunzione di responsabilità che i dati forniti rispondono a verità ed impegnandosi a comunicare prontamente ogni variazione.
4. Il Gestore comunica per iscritto, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte del Gestore, il termine di 45 giorni viene interrotto e riprende a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.
5. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di terzi (Enti e soggetti privati) l'Utente realizza le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le disposizioni dal Gestore, comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
6. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi durante l'esecuzione delle opere sul suolo privato per verificarne la conformità a quanto prescritto e approvato.
7. L'Utente, ultimate tali opere, ne dà comunicazione scritta allo stesso.
8. Qualora le opere di allacciamento fossero realizzate direttamente dal Gestore i tempi di preventivazione e di realizzazione sono definiti nella Carta dei Servizi.
9. Il permesso di allacciamento è valido sino al permanere dei requisiti che ne hanno costituito il presupposto.
10. Il titolare dello scarico, già in possesso di permesso di allacciamento a suo tempo acquisito, è tenuto altresì a comunicare qualsiasi variazione relativa alla tipologia e alla quantità dello scarico. Nel caso di scarichi assoggettati all'obbligo di acquisire apposita autorizzazione, la comunicazione di cui al periodo che precede è sostituita dalla documentazione presentata dal titolare dello scarico, ovvero da terzi da questi delegato, nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione. Il Gestore, verificato l'avvenuto adempimento, da parte del titolare dello scarico, di tutte le prescrizioni relative alle emissioni idriche presenti nell'autorizzazione allo scarico, provvederà d'ufficio a rilasciare un nuovo permesso di allacciamento, in aggiornamento a quello precedente.

Art. 44 Oneri di istruttoria del permesso di allacciamento

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, sopralluoghi e pareri necessari per l'istruttoria finalizzata all'allacciamento degli scarichi sono a carico del richiedente e sono stabiliti nel Prezzario in vigore.

Art. 45 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche sono ammessi previo ottenimento del permesso di allacciamento alla fognatura.
2. Ferma restando la facoltà dell'Ufficio d'Ambito di prevedere condizioni di ammissibilità degli scarichi in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, il Gestore, con il permesso di allacciamento, che costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico, può dettare ulteriori obblighi di adozione di specifiche soluzioni tecniche, anche a carico degli scarichi di acque reflue domestiche.
3. Per i nuovi scarichi l'adozione delle soluzioni tecniche prescritte dovrà intervenire prima dell'allacciamento, mentre per gli scarichi preesistenti il Gestore fisserà il termine entro cui andrà realizzato l'adeguamento.
4. Eventuali opere eseguite in difformità alle prescrizioni impartite dal Gestore, da leggi o da norme di buona tecnica, devono essere regolarizzate dall'Utente indipendentemente dal fatto che l'allacciamento sia già esistente.
5. Il Gestore può effettuare verifiche e controlli sulle caratteristiche quali-quantitative del refluo immesso in rete.

Art. 46 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque meteoriche non assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/2006

1. Il recapito in fognatura di acque meteoriche non assoggettate al R.R. 4/2006 è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del "Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria". Tutte le acque meteoriche provenienti da nuovi insediamenti e non regolamentate ai sensi del R.R. 04/2006, quindi non suscettibili di essere contaminate (derivanti dai tetti e dilavanti superfici impermeabilizzate e viabilità interna privata), devono essere prioritariamente raccolte e smaltite localmente.

Art. 47 Esecuzione delle opere di allacciamento

1. Le modalità e i criteri tecnici dell'allacciamento sono stabilite dal Gestore in conformità al presente Regolamento.

2. Le opere d'allacciamento su suolo pubblico fino al confine della proprietà privata, pozzetto d'allacciamento escluso, sono eseguite, in via generale, direttamente dal Gestore in sede di costruzione del collettore pubblico ovvero, successivamente, dal Gestore con oneri a carico del richiedente stesso oppure dall'Utente.
3. La realizzazione diretta dell'allacciamento da parte dell'Utente dovrà essere eseguita, secondo le prescrizioni imposte dal Gestore, da un'impresa che dimostri di possedere idonea capacità tecnica ed organizzativa. In tal caso l'ottenimento di ogni autorizzazione necessaria all'esecuzione delle opere e l'adempimento di ogni prescrizione o norma applicabile sarà ad esclusivo carico del richiedente. La quota e il punto di allaccio alla fognatura pubblica vengono determinati dal Gestore.
4. Nel caso in cui l'Utente realizzi in maniera autonoma le opere di allacciamento alla rete fognaria su suolo pubblico:
 - a. il Gestore viene esonerato dalla responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità o materiali impropri;
 - b. l'allacciamento dovrà essere sottoposto a verifica e collaudo da parte del Gestore.
5. Nel caso di rete unitaria il Gestore si riserva la facoltà di richiedere all'Utente l'installazione, a proprie spese, di una valvola di non ritorno sulla condotta di allacciamento a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.
6. Tutti i costi per la realizzazione delle opere di allacciamento sono a carico del richiedente e, se realizzate dal Gestore, i costi sono determinati nel rispetto del Prezzario in vigore.
7. La tempistica per la preventivazione, esecuzione e collaudo tecnico funzionale dei lavori di allacciamento è definita nella Carta dei Servizi.
8. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori d'allacciamento da parte dell'Utente, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati; in caso di difformità ne ordina l'adeguamento.
9. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata e adeguatamente motivata da parte dell'Utente.

Art. 48 Prescrizioni per gli allacciamenti

1. Ogni insediamento o abitazione deve essere allacciato alla rete fognaria separatamente. Il Gestore può autorizzare anche un unico allacciamento per più stabili di una stessa proprietà. In casi particolari potrà essere autorizzata la realizzazione di un unico condotto d'allacciamento a servizio di più proprietà a uso abitativo. In tale caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca identificando il titolare dello scarico.
2. L'allacciamento è di esclusiva competenza dell'Utente per il tratto posto in area privata, mentre per il tratto in area pubblica la competenza risulta essere del Gestore;
3. Il costo della connessione idraulica tra gli immobili che usufruiscono del servizio di fognatura e il tracciato del collettore fognario pubblico è interamente a carico dell'Utente, a prescindere dalla natura pubblica o privata delle superfici da attraversare;
4. Le reti interne di fognatura devono essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgano le diverse tipologie di refluo (domestiche, assimilate, industriali, meteoriche, ecc.).
5. È facoltà del Gestore ammettere la presenza di reti interne non separate nel solo caso di allacciamenti esistenti, verificata l'impossibilità tecnica di interventi di separazione degli scarichi.
6. In caso di interventi di ristrutturazione/ampliamento edilizio che coinvolgano le reti interne, dovrà essere garantita la separazione delle reti fognarie, in conformità al comma 4.
7. Nel caso la fognatura pubblica a cui vengono conferiti gli scarichi sia di tipo separato gli allacciamenti saranno mantenuti obbligatoriamente separati.
8. È vietato in ogni caso:
 - a. l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore all'estradosso della tubazione di fognatura pubblica ove verrà realizzato l'allaccio (qualora ciò non fosse possibile, la quota di scorrimento del raccordo d'innesto non dovrà essere mai inferiore alla quota corrispondente al massimo riempimento di progetto del tronco ricettore);
 - b. l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale, salvo quanto successivamente disposto all'articolo 49.
9. Gli allacciamenti di acque reflue domestiche in reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento (vasche Imhoff, fosse settiche, fosse biologiche).
10. Il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.
11. È facoltà del Gestore, durante la costruzione o il rifacimento di tratti fognari, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno e idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l'allacciamento dovrà essere eseguito in corrispondenza dell'opera già predisposta.

Art. 49 Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura

1. L'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire preferibilmente a gravità, previa interposizione di pozzetto di ispezione al limite della proprietà.
2. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque di qualsiasi natura siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota del piano campagna gli Utenti devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione. In caso di mancata realizzazione di tali

accorgimenti tecnici e precauzioni il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.

3. In particolare, quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'Utente, le cui condotte di mandata devono essere disposte in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nella fognatura. La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima, rigurgiti o moti vorticosi.
4. L'Utente è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno derivante a sé stesso o a terzi da rigurgiti fognari causati dalla propria incuria o dalla non corretta esecuzione delle opere fognarie interne.

Art. 50 Pozzetti d'allacciamento di ispezione e di campionamento

1. Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso un pozzetto d'allacciamento con funzioni di ispezione (anche del tipo Braga-Sifone-Ispezione) o di ispezione e campionamento. Il pozzetto deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni adeguate alla sua funzione.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche non assoggettate alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006 è prevista l'installazione del solo pozzetto d'allacciamento di ispezione.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali, di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006, devono essere campionabili separatamente. A tale scopo devono essere installati idonei pozzetti di ispezione e campionamento conformi alle prescrizioni del Gestore di dimensioni minime in pianta 50 cm x 50 cm (interni), con salto interno di almeno 25 cm, utile al corretto campionamento per caduta, e un battente idrico di almeno 25 cm per un eventuale campionamento per immersione anche mediante autocampionatore; i pozzetti di ispezione e campionamento devono essere installati su ognuna delle reti interne separate, prima della confluenza con le reti di valle, nonché in corrispondenza di ogni allacciamento alla rete fognaria pubblica; i pozzetti di ispezione e campionamento, che avranno funzioni di campionamento fiscale, saranno indicati nel provvedimento autorizzativo.
4. I pozzetti di ispezione e campionamento devono essere conformati in modo tale da consentire:
 - a. un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
 - b. la creazione di un battente idraulico all'interno del pozzetto idoneo al campionamento;
 - c. il prelievo di un campione omogeneo.
5. Il titolare dello scarico deve garantire libero accesso in sicurezza ai pozzetti di ispezione e campionamento ubicati in proprietà privata per le verifiche e i campionamenti di competenza agli enti preposti al controllo.

Art. 51 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento poste all'interno della proprietà privata sono a carico degli Utenti che devono provvedervi a proprie spese e sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità e la tenuta dei condotti. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore.
2. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione, carente pulizia, mancata riparazione, nonché da uso difforme dei manufatti d'allacciamento.
3. Qualora la mancata esecuzione degli interventi di cui sopra generi danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche, il Gestore provvederà a segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione.
4. Trascorso tale termine, il Gestore, previa diffida, procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari o, nel caso in cui ciò non sia possibile, alla chiusura dello scarico.
5. Per motivi igienico-sanitari o ambientali dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Gestore si riserva la facoltà di informare le Autorità competenti.
6. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti di fognatura pubbliche che comportino modifiche agli allacciamenti, il Gestore provvede alla esecuzione delle opere in suolo pubblico, al rifacimento, riordino e ricostruzione degli allacciamenti privati.
7. Tali opere sono a totale carico del Gestore qualora gli allacciamenti preesistenti siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento; in caso invece di accertata difformità, gli oneri relativi saranno a carico degli Utenti, così come nel caso di nuovi allacciamenti.

Art. 52 Prescrizioni tecniche in caso di approvvigionamento idrico autonomo

1. Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e che conferiscono le acque di scarico in pubblica fognatura sono tenuti a propria cura e spese all'installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Gli strumenti di misura devono essere conformi alla normativa vigente e possibilmente predisposti alla telelettura, nonché devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione. Gli strumenti di misura devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza. Qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata dall'Utente al Gestore.

2. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso e di sistemi di registrazione in continuo della portata.
3. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e di procedere all'apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi intervento sul contatore deve essere preventivamente segnalata al Gestore.
4. Tali Utenti devono comunicare al Gestore, contestualmente alla denuncia annuale per la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:
 - a. il tipo di contatore installato;
 - b. la marca;
 - c. la matricola;
 - d. il diametro della tubazione.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI E DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 53 Obblighi del titolare dello scarico

1. Il titolare dello scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia è obbligato, oltre che al rispetto delle prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo per lo scarico, al rispetto di quanto indicato nel presente articolo.
2. Il titolare dello scarico deve garantire il corretto e continuo funzionamento degli impianti di trattamento e dei manufatti ad esso funzionali attraverso una adeguata gestione di tutto il sistema e prevedendone la periodica manutenzione. In particolare, tutti i manufatti devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e sgombri da sedimenti attraverso un'efficiente rimozione del deposito accumulatosi sul fondo e, nel caso delle attività soggette alla disciplina del R.R. 4/2006, deve essere garantita la durabilità dell'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, verificando periodicamente l'assenza di interruzioni di continuità.
3. Il provvedimento autorizzativo per lo scarico, la planimetria di riferimento riportante il tracciato della fognatura come autorizzata e la documentazione relativa alla conduzione e manutenzione dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue scaricate (es. registro di conduzione e manutenzione dell'impianto, schede tecniche e manuale d'uso delle apparecchiature, referti analitici dei campionamenti, registri di carico e scarico per la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta eventualmente prodotto durante le operazioni di pulizia dei manufatti, dell'impianto di trattamento e delle tubazioni, etc.) devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
4. Al fine di evitare che eventi accidentali possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente Regolamento, il titolare dello scarico ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione, attivando idonei sistemi di sicurezza e le procedure di emergenza aziendali che garantiscano il pronto intervento.
5. Gli allacciamenti e le reti di fognatura interne dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata; le parti specifiche, quali pozzetti, sifoni, etc. devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare deflusso delle acque di scarico; i formulari e/o la documentazione a supporto dell'avvenuta pulizia delle reti e degli impianti e di smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a cura del titolare dello scarico; i fanghi derivanti dall'attività depurativa dell'impianto di pretrattamento dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni contenute nell'art. 127 e nella parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
6. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio cortili e piazzali. Nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia suddette dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.
7. Il titolare dello scarico ritenuto responsabile dello sversamento (a seguito di opportuni accertamenti svolti dal Gestore o da altre autorità competenti) e di danni documentabili agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al risarcimento dei danni stessi e delle spese effettivamente sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari a ripristinare la situazione di normalità, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste in materia.

Art. 54 Modalità di allacciamento

1. Le modalità tecniche di allacciamento sono contenute nel permesso di allacciamento.

Art. 55 Unione di più scarichi

1. Ove uno o più stabilimenti conferiscano tramite condotta ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette.

2. Sulle condotte di raccolta dei reflui provenienti da ciascuna attività o stabilimento dovrà comunque essere realizzato, prima della commistione con reflui provenienti da altri soggetti, un distinto pozzetto di ispezione e campionamento, in modo tale da assicurare la possibilità di caratterizzare qualitativamente i singoli scarichi parziali.

TITOLO 4 – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 56 Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 03/08/1999, n. 265" (TUEL).
2. La medesima sanzione si applica per la violazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore in sede di rilascio del permesso di allacciamento in fognatura.

SEZIONE IV – ALLEGATI

TITOLO 1 – ALLEGATI

Art. 57 Allegati al Regolamento

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, i seguenti documenti:
 - a. Prezzario all'utenza (Allegato A);
 - b. Indirizzi relativi alle modalità di realizzazione di canalizzazioni fognarie, a servizio di aree di nuova lottizzazione a destinazione residenziale e non, da cedersi in proprietà al Comune ed in gestione a Pavia Acque s.c.a r.l. (Allegato B).